

TAR Lazio, Sezione III ter Roma - Sentenza 28/06/2006 n. 5287
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.1

Il problema del discrimine tra appalto di fornitura ed appalto di lavori si pone quando la fornitura non si limita alla sola dazione di beni, ma comporta anche la loro messa in opera. La normativa vigente non pone un sicuro criterio di discrimine, in quanto la normativa comunitaria non conosce la fornitura con posa in opera, considerandola appalto di lavori, mentre la normativa italiana ammette la possibilità che gli appalti di fornitura comportino anche i lavori di posa in opera e installazione, con la precisazione, però, che secondo l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge n. 216/95, gli "impianti" rientrano nella categoria degli appalti di lavori. La distinzione deve essere quindi delineata facendo uso dei comuni strumenti di interpretazione. Tradizionalmente si suole distinguere tra le due figure facendo riferimento alla causa dei contratti, non essendovi nel nostro ordinamento una specifica definizione del concetto di fornitura. Generalmente quando l'interprete, facendo ricorso alle norme sull'interpretazione dei contratti, accerta che la causa prevalente del contratto sia assimilabile a quella della compravendita, qualifica la figura come appalto di fornitura; quando invece accerta che la causa prevalente sia riconducibile alla produzione di un opus da parte dell'appaltatore - e quindi venga in rilievo la causa tipica dell'appalto - ritiene che si tratti di appalto di lavori (nella specie, il TAR ha ritenuto che la causa del contratto in questione è certamente assimilabile a quella propria dell'appalto, e cioè lo scambio tra un opus ed una controprestazione), - trattandosi di lavori per l'impianto di cavi di telecomunicazioni a servizio della linea ferroviaria - e giammai che possa essere assimilata a quella propria del contratto di compravendita, e cioè allo scambio tra cosa e prezzo, in quanto la funzione economico-sociale del contratto è quella di conseguire un impianto a servizio della rete ferroviaria, e non quello di ottenere dei beni, ossia i cavi, e di installarli, essendo richiesto all'aggiudicatario non soltanto di provvedere alla fornitura e messa in opera dei cavi, ma soprattutto di realizzare un impianto funzionante di telecomunicazione, elemento questo che attiene specificatamente alla tipica causa del contratto civilistico di appalto, e che si rinviene per l'appunto, nell'ambito del pubblico appalto di lavori).